

	Registro Atti Privati n. 501	Prot-2023-0330684 del 06/04/2023	
	REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE LIGURIA		
	SETTORE AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE RE-		
	GIONALE		
	USS EDILIZIA SANITARIA 5		
	Servizio di verifica, propedeutici alla validazione, di cui all’art. 26 del D.lgs.		
	50/2016, del progetto definitivo ed esecutivo per la Realizzazione Casa della		
	Comunità Distretto 19 Val di Magra – Via Madonnina 101, Luni - CUP:		
	E93D22000700001 – CIG: 972010760B, finanziato dal PNRR.		
	L'anno 2023 addì 6 del mese di Aprile		
	TRA		
	Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica Appal-		
	tante Regionale, tale individuato ai sensi della D.G.R n. 354/2021, nato a Ge-		
	nova, il giorno 24 del mese di Aprile dell’anno 1960 e domiciliato a Genova,		
	in via G. D’Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale		
	SCCGRG60D24D969T) in rappresentanza della Regione Liguria con sede in		
	Genova – Via Fieschi 15, codice fiscale 00849050109		
	E		
	L’Arch. Elio Florio nato a NAPOLI il 08/12/1945 residente a Napoli (NA) in		
	Via Francesco Petrarca n. 119, codice fiscale FLRLEI45T08F839Z, in qualità		
	di legale rappresentante dello STUDIO FLORIO S.R.L. Codice Fiscale		
	08921511211, Partita IVA 08921511211, con sede legale in Napoli (NA) Via		
	Francesco Petrarca n. 119, CAP 80122		
	(di seguito anche semplicemente “Professionista”);		
	PREMESSO che		

	Registro Atti Privati n. 501	Prot-2023-0330684 del 06/04/2023	
	Con Decreto n. 1793 del 17/03/2023 lo Studio Florio s.r.l. è risultato aggiudicatario dei servizi di verifica, propedeutici alla validazione, di cui all’art. 26 del D.lgs. 50/2016, dei livelli di progettuali del seguente intervento finanziati dal PNRR:		
	Realizzazione Casa della Comunità Distretto 19 Val di Magra – Via Madonnina 101, Luni - CUP: E93D22000700001 – CIG: 972010760B, per un importo pari ad €. 13.688,51=, oltre oneri previdenziali ed IVA.		
	DATO ATTO che		
	La realizzazione delle opere è finanziata interamente dai fondi per l’attuazione degli interventi rientranti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza di titolarità del ministero della Salute – Missione Salute (M6) – la componente M6C1 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona. .		
	PRESO ATTO che		
	- l’Appaltatore ha accettato di applicare le disposizioni di cui all’art.3 del “Codice di comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria” approvato con D.G.R. n.187 del 12/03/2021 e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del disciplinare;		
	- ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, non è necessario acquisire la documentazione antimafia, trattandosi di disciplinare di valore complessivo inferiore a 150.000 Euro;		
	Tutto quanto sopra premesso,		
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE		
	Art. 1 - Premesse		

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Art. 2 - Oggetto dell'incarico

La Regione Liguria conferisce alla società Studio Florio s.r.l l'incarico del servizio di verifica, propedeutici alla validazione, di cui all'art. 26 del D.lgs. 50/2016, dei livelli di progettuali dell'intervento finanziato dal PNRR per la Realizzazione Casa della Comunità Distretto 19 Val di Magra – Via Madonnina 101, Luni - CUP: E93D22000700001 – CIG: 972010760B, per un importo pari ad €. 13.688,51=, oltre oneri previdenziali ed IVA.

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente affidamento sono meglio rappresentate nei documenti di gara a cui si rinvia e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di incarico.

Art. 3 – Corrispettivo

1. L'importo contrattuale relativo alle attività di ingegneria ed architettura volto alla redazione dell'oggetto dell'incarico ammonta a complessivi € 13.688,51= IVA ed altri oneri esclusi, come meglio specificato nella lettera di invito Prot-2023-0244600 del 03/03/2023.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. e degli oneri previdenziali assistenziali ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. L'importo sarà corrisposto solamente per ogni singolo livello di progettazione effettivamente verificato, con la quantificazione di cui all'articolo 2 e la suddivisione per i singoli livelli di progettazione identificata nei documenti messi a disposizione per la predisposizione dell'offerta.

Art.4 – Documenti parte del disciplinare

	Registro Atti Privati n. 501	Prot-2023-0330684 del 06/04/2023	
	1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza delle norme, patti, condizioni e modalità previste dal DIP e dagli allegati della documentazione di gara.		
	2. I documenti di cui al precedente comma sono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.		
	Art. 5 - Termini di esecuzione delle prestazioni		
	1. L'aggiudicatario dovrà espletare la verifica degli elaborati progettuali secondo le tempistiche previste nel capitolato tecnico prestazionale. Verrà inoltre richiesta la disponibilità ad esaminare elaborati in bozza durante lo svolgimento delle fasi di progettazione in modo da minimizzare i tempi necessari per la verifica.		
	Sono incluse nel corrispettivo pattuito tutte le seguenti spese occorrenti per l'espletamento dell'incarico come sopra definito, le spese per la partecipazione ad incontri, riunioni con ASL5 e agli altri Enti competenti; le spese vive di viaggio per il tempo passato fuori ufficio dalla Parte Contraente e dal personale di aiuto.		
	L'attività include riunioni, anche in presenza e sul posto, e il confronto con il RUP che sarà responsabile della gestione dell'attività-		
	ART. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari		
	1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio oggetto dell'appalto. In particolare detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati,		

anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. L'appaltatore ha comunicato alla Regione Liguria il seguente conto dedicato:

c/c bancario Intestato allo Studio Florio s.r.l. IBAN

IT28K0303203406010000205316 presso la Banca Credem Filiale di Napoli e la seguente persona abilitata ad operare su di esso: Elio Florio codice fiscale FLRLEI45T08F839Z.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

3. Come previsto dall'art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del disciplinare.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 della citata legge, la Regione Liguria verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo.

A tal fine l'appaltatore si assume l'onere di trasmettere alla Regione Liguria i

suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i subappaltatori e i subcontraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all'esecuzione dell'appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 7 - Modalità di pagamento

1. Gli onorari di cui al precedente articolo saranno liquidati dal U.S.S. Edilizia Sanitaria 5. L'importo è corrispondente alla quota parte di verifica effettuata in relazione ai livelli di progettazione dei singoli interventi.

È facoltà del Responsabile Unico del Procedimento modificare o accorpare le rate da corrisponderne in acconto.

È ammessa erogazione dell'anticipazione nelle forme di cui all'articolo 35 c.18 del Codice.

2. Ai sensi del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 e del Decreto interministeriale del 24/08/2020 n. 132 - Min. Economia e Finanze la fattura dovrà essere riportato il Decreto n. 4624 del 22/07/2022 ed i codici CUP e CIG;

Art. 8 - Responsabilità del professionista

1. Il professionista incaricato, che dichiara di non trovarsi, per l'espletamento

dell'attività oggetto del presente disciplinare, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, è direttamente responsabile per i danni subiti dall'Amministrazione regionale in conseguenza di errori o di omissioni. La responsabilità si estende anche ai costi ed ai maggiori oneri che la predetta amministrazione deve sopportare in relazione al non corretto svolgimento dell'incarico, ferma restando, in ogni caso, l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie.

ART. 9 - Proprietà del materiale

1.I dati, i rapporti, le relazioni e qualunque altro elaborato, in formato cartaceo e in formato elettronico editabile, prodotti nell'espletamento della prestazione in argomento rimarranno di proprietà piena ed esclusiva della Regione Liguria, la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione. Resta inteso che, per la natura attestatoria dei Rapporti di verifica, gli stessi, in conformità alle disposizioni ACCREDIA, non possono essere modificati né riprodotti in forma parziale o solo per estratto.

2.E' fatto divieto al professionista incaricato di utilizzare i risultati derivanti dall'attività per proprie pubblicazioni o fornirli a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta della Regione Liguria, nonché di divulgare la documentazione progettuale oggetto di verifica.

Art. 10 – Polizza di responsabilità civile professionale e cauzione definitiva

L'aggiudicatario ha presentato polizza fideiussoria ex art. 103 comma 1 D. Lgs. 50/2016 s.m.i emessa in data 22/03/2023 da Generali Assicurazioni s.p.a. n.. 430740980 per la somma garantita di € 1.026,64, pari al 15% dell'importo contrattuale, ridotta del 50% ai sensi dell'art. 93 comma 7, presentato certificazione

	Registro Atti Privati n. 501	Prot-2023-0330684 del 06/04/2023	
	attestante la ISO 9001:2015 e polizza di copertura della responsabilità civile		
	professionale n. A123C724733-LB emessa dalla Llyod's Insurance company		
	per un massimale pari a €. 2.000.000,00, ai sensi dell'art. 3 comma 5 lett. e) del		
	D.L. 138/13.8.2011 conv. in L.148/2011.		
	Art. 11 – Subappalto		
	1. Non è ammesso il subappalto salvo le disposizioni dalla documentazione di		
	gara.		
	Art. 12 - Doveri comportamentali		
	1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013		
	“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a		
	norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art.		
	3 del Codice di comportamento della Regione Liguria approvato con D.G.R.		
	n.187 del 12/03/2021, l'appaltatore e per suo tramite i suoi dipendenti e/o col-		
	laboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del disciplinare,		
	al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici.		
	2. L'appaltatore si impegna, altresì, nel caso di affidamento di incarichi di col-		
	laborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53,		
	comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del de-		
	creto legislativo n. 39 del 2013.		
	ART. 13 - Tutela dei lavoratori		
	1. Nell'esecuzione del presente contratto l'appaltatore si obbliga ad osservare,		
	per i propri dipendenti, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali		
	di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali		

comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento all'art. 30 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 14 – Assunzioni obbligatorie

1. Si dà atto che l'appaltatore ha dichiarato di non essere tenuto all'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n° 68

ART. 15 - Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la Regione si riserva la facoltà di pagare le suddette retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori, secondo le modalità previste dall'art. 30 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 16 – Divieto di cessione del disciplinare – cessione del corrispettivo

1. Il disciplinare non può essere ceduto a pena di nullità, fatta salva l'eventuale sostituzione del contraente prevista dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016.

2. E' consentita la cessione del corrispettivo d'appalto, da parte dell'appaltatore, secondo le modalità previste dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 17 - Risoluzione del disciplinare e diritto di recesso

1. Le ipotesi di risoluzione del disciplinare sono disciplinate dall'art. 22 del Capitolato e dall'art.108 del D.Lgs. 50/2016.

2. La risoluzione del disciplinare troverà applicazione dopo la formale messa

in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per fornire le prestazioni ed i servizi dovuti e in contraddittorio con l'appaltatore stesso.

3. In caso di risoluzione del disciplinare per inadempimento, all'appaltatore inadempiente competerà esclusivamente il compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino alla comunicazione della risoluzione del disciplinare, decurtato delle eventuali penali maturate.

4. Resta ferma la facoltà della Regione Liguria di procedere nei confronti della controparte per il risarcimento del danno provocato, comprese le nuove od ulteriori spese che l'Amministrazione dovrà assumere a causa dell'inadempimento.

ART. 18 - Recesso

1. La Regione Liguria ha il diritto di recedere in qualunque momento dal presente disciplinare nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

2. La Regione Liguria può avvalersi della facoltà di recedere dal disciplinare ai sensi dell'art. 2237 comma 1 del Codice Civile, per comprovati motivi di interesse pubblico.

3. Il recesso da parte dell'appaltatore, durante lo svolgimento del servizio, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salva l'eventuale rivalsa della Regione Liguria per i danni provocati.

4. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si richiamano le norme contenute nel Codice Civile.

5. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di non dar corso a fasi progettuali successive alla definitiva, ovvero alla fase di redazione del progetto

di fattibilità tecnico-economica, per qualunque causa ciò si renda necessario ad insindacabile giudizio della stessa. In tal caso nulla è dovuto all'aggiudicatario del servizio, se non le competenze effettivamente rese e maturate per le attività svolte fino a quel momento. È esclusa qualunque forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte dell'amministrazione.

Art. 19 - Controversie e foro competente

1. Per la risoluzione di eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione e all'esecuzione di quanto previsto dal presente disciplinare, l'unico Foro competente è quello di Genova.

ART. 20 – Modalità di stipula disciplinare, spese di disciplinare e di registro

1. Il presente atto viene stipulato in modalità elettronica e viene sottoscritto dalle parti con firma digitale.

2. Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti sono a carico dell'appaltatore.

3. Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'art. 1, comma 1bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972, come modificato dal D.M. 22.02.2007.

4. L'appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente disciplinare sono effettuate nell'esercizio d'attività d'impresa, che trattasi d'operazioni imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggiunto.

5. Ai fini dell'imposta di registro, le parti chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Art. 21 - Rinvio normativo

1. Per quant'altro non previsto nel presente disciplinare le parti dichiarano di
riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e
nel D.P.R. 207/2010 per quanto ancora vigente nonché nel Codice Civile.

Art. 22 - Tutela dati personali

1. Il conferimento dei dati personali dell'Appaltatore è obbligatorio ai sensi di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.	
--	--

2. I dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE2016/679”.
--

3. All'appaltatore competono i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.	
--	--

4. Il titolare del trattamento è la Regione Liguria, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale pro tempore, con sede in Piazza De Ferrari, 1 - cap. 16121 Genova, pec: appalti.sanita@cert.regione.liguria.it

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la REGIONE LIGURIA

IL PROFESSIONISTA

Dott. Giorgio Sacco

Elio Florio

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.